

**ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA,
POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA
RISPARMIO ENERGETICO E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI**

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 392 in data 29-01-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DOCUMENTALI E DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI, COME PREVISTO AL PUNTO 14.8. DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1665 IN DATA 2 DICEMBRE 2016, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 61, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13 (LEGGE EUROPEA REGIONALE 2015).

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RISPARMIO ENERGETICO
E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI**

Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1975, recante “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione”;

vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

visto il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248);

visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

visto il D.P.R.16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

considerato che l'Unità tecnica per l'efficienza energetica dell'ENEA (ENEA-UTEE) ha redatto le “Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013”;

visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);

vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)”, e, in particolare, gli articoli 42, 43, 61 e 62;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1665 in data 2 dicembre 2016, concernente “Approvazione, ai sensi del titolo III, capo II, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (legge europea regionale 2015), delle disposizioni relative all'esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, in sostituzione di quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1370 in data 3 ottobre 2014”;

preso atto che, ai sensi di quanto riportato al punto 22. del decreto ministeriale 1° dicembre 1975, gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali per i quali esista l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW, devono essere sottoposti ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo da parte dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);

preso atto che, ai sensi del punto 13.1 della deliberazione 1665/2016, non sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici aventi le seguenti caratteristiche:

- i generatori di calore per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 10 kW;

- gli apparecchi per la climatizzazione estiva di potenza termica utile inferiore o uguale a 12 kW;

considerato che la Struttura si deve avvalere del Servizio “COA energia” di Finaosta S.p.A. (COA energia), per l’effettuazione degli accertamenti documentali di cui all’art. 28, comma 1, lettera l), della legge l.r. 13/2015, propedeutici alla definizione del campione di impianti da sottoporre ad ispezione;

considerato che le verifiche tecniche e delle ispezioni sugli impianti termici afferenti al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti termici sono svolte dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta (ARPA), secondo quanto previsto dall’art. 29 della l.r. 13/2015;

considerato che, nell’intento di ottimizzare l’organizzazione delle attività a favore dei cittadini e dei professionisti destinatari, nonché di migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa, è stato ritenuto opportuno prevedere l’effettuazione congiunta delle ispezioni da parte dell’Azienda USL e dell’ARPA, con conseguente condivisione delle banche dati a disposizione dei singoli soggetti istituzionali, comprensive di quelle detenute dal COA energia;

considerato che il punto 14.8. della succitata deliberazione 1665/2016 stabilisce che le ispezioni debbono essere effettuate secondo modalità - concordate dalla Struttura competente con COA energia e ARPA - approvate con provvedimento del dirigente della medesima Struttura;

ritenuto opportuno, per la definizione dei campioni da sottoporre a ispezione, selezionare prioritariamente gli impianti termici a servizio di edifici di proprietà degli enti pubblici - in particolare quelli che presentano criticità nell’ambito dell’accertamento documentale - e, in subordine, quelli aventi una potenza significativa oppure alimentati con combustibile liquido o solido;

considerato che la metodologia per l’effettuazione degli accertamenti documentali e delle ispezioni di cui trattasi sono suscettibili di aggiornamento allo scopo di garantire il perfezionamento continuo delle attività di controllo;

ricordato che le risultanze delle ispezioni effettuate saranno riportate nell’apposita relazione, predisposta dal COA energia ed aggiornata con frequenza biennale, prevista dall’art. 9, comma 10, del D.P.R. 74/2013;

ricordato, altresì, che la metodologia di cui trattasi, comprensiva delle relative istruzioni e modulistica, è stata elaborata con la collaborazione del COA energia, dell’Azienda USL e dell’ARPA e sarà pubblicata al canale tematico “Energia” del sito internet istituzionale della Regione;

ritenuto pertanto di approvare un documento rispondente alle esigenze di cui sopra e nel contempo funzionale all’obiettivo della semplificazione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 27, in data 13 gennaio 2017, recante “Approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 2, della l.r. 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), dello schema di convenzione tra la Regione e la Società finanziaria regionale - Finaosta S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni in capo al Centro di osservazione e attività sull’energia (Servizio COA energia) per il triennio 2017/2019. Prenotazione di spesa”;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” ed in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 814, in data 29 maggio 2015, recante il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

vista la legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali”, e, in particolare, l’art. 25, comma 2, relativo al finanziamento delle attività svolte da ARPA;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1443 in data 25 ottobre 2017 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a decorrere dal 16 novembre 2017, a modificazione della deliberazione 476/2017,

D E C I D E

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la metodologia per l’effettuazione degli accertamenti documentali e delle ispezioni sugli impianti termici, secondo quanto previsto al punto 14.8. della deliberazione della Giunta regionale n. 1665 in data 2 dicembre 2016, riportata nell’allegato al presente provvedimento;
2. di dare atto che le spese necessarie per l’espletamento degli adempimenti di cui al punto 1. trovano copertura a valere sulle risorse previste dall’art. 29, comma 2bis, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 27 in data 13 gennaio 2017.

L’estensore
Simone Gamba

Il Dirigente
Mario Sorsoloni

Metodologia per l'effettuazione degli accertamenti documentali e delle ispezioni sugli impianti termici prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1665 in data 2 dicembre 2016

1. Criteri generali per l'effettuazione degli accertamenti documentali e delle ispezioni

- 1.1. Il presente documento individua, ai sensi del punto 14. dell'allegato alla d.G.r. 1665/2016, la metodologia per l'effettuazione degli accertamenti documentali e delle ispezioni sugli impianti termici.
- 1.2. Il sistema prevede un'articolazione su tre livelli:
 - a. selezione del campione di impianti da sottoporre ad accertamento documentale e ad ispezione, secondo le modalità individuate al successivo punto 2.;
 - b. accertamenti documentali effettuati dal COA energia, secondo le modalità individuate al successivo punto 3.;
 - c. ispezioni effettuate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), secondo le modalità individuate al successivo punto 4.
- 1.3. Sono soggetti ai controlli di cui al punto 13.1. dell'allegato alla d.G.r. 1665/2016 gli impianti termici aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. i generatori di calore per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW;
 - b. gli apparecchi per la climatizzazione estiva di potenza termica utile superiore a 12 kW.

2. Selezione del campione

- 2.1. Al fine di una più approfondita conoscenza della situazione degli impianti termici installati sul territorio regionale, la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili (struttura competente), avvalendosi del COA energia, confronta periodicamente i dati presenti nel catasto degli impianti termici (CIT-VDA) con le informazioni presenti nelle diverse banche dati a disposizione delle strutture regionali e degli enti a vario titolo competenti in materia di impianti termici, ed in particolare con la banca dati degli impianti soggetti a controllo dell'Azienda USL, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 1975. L'esito del confronto potrà essere messo a disposizione dei medesimi soggetti per i rispettivi fini istituzionali.
- 2.2. Sulla base del confronto di cui sopra, il COA energia seleziona periodicamente un campione di impianti termici da sottoporre ad accertamento documentale. La selezione del campione deve avvenire, in modo casuale, per ogni stagione termica, in tempo utile per l'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti. Il campione deve essere composto da almeno 50 impianti.
- 2.3. Dal campione di cui al punto 2.2, ultimati gli accertamenti documentali secondo le modalità di cui al punto 3., il COA energia seleziona gli impianti da sottoporre ad ispezione. La selezione deve comprendere un numero di impianti non inferiore al 10% di quelli sottoposti ad accertamento documentale. Prioritariamente sono selezionati gli impianti a servizio di edifici di proprietà di enti pubblici, tra quelli sottoposti alle verifiche di sicurezza effettuate dall'Azienda USL ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 1975, dando precedenza a quelli che hanno presentato criticità nell'ambito dell'accertamento documentale; subordinatamente, entrano nel campione da sottoporre ad ispezione gli impianti aventi una potenza significativa oppure alimentati con combustibile liquido o solido.

3. Accertamento documentale

- 3.1. Gli accertamenti documentali sono effettuati dal COA energia, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera l), della l.r. 13/2015, che si avvale di soggetti in possesso dei requisiti minimi professionali e di indipendenza stabiliti al punto 16. dell'allegato alla d.G.r. 1665/2016.
- 3.2. L'accertamento documentale è inteso come verifica della completezza e della regolarità dei dati inseriti sul CIT-VDA per gli impianti costituenti il campione.
- 3.3. Se dagli accertamenti documentali non dovesse risultare caricato sul CIT-VDA un impianto selezionato oppure dovessero emergere criticità sui relativi dati, il COA energia può provvedere a richiedere al responsabile dell'impianto copia della documentazione cartacea, la quale dovrà essere fornita nel termine di 30 giorni. E' ammessa anche la trasmissione di documentazione in formato elettronico, esclusivamente se presentata tramite posta elettronica certificata (PEC). È comunque sempre facoltà del COA energia richiedere la documentazione comunque ritenuta necessaria per verificare, anche a campione, l'attendibilità dei dati inseriti sul CIT-VDA.
- 3.4. Qualora la documentazione non dovesse pervenire nel termine sopra indicato, il COA energia provvede a sollecitarne la trasmissione, fornendo ulteriori 15 giorni. Il mancato rispetto di quest'ultimo termine comporta l'effettuazione di un'ispezione con addebito, così come dettagliato al punto 12.5. dell'allegato alla d.G.r. 1665/2016.
- 3.5. Se dall'accertamento della documentazione trasmessa dovessero risultare difformità rispetto ai dati caricati sul CIT-VDA, farà fede quanto riportato sul documento trasmesso dal responsabile dell'impianto. Il COA energia comunicherà al manutentore le modalità per rendere coerenti i dati caricati sul sistema informatico.

4. Ispezioni

- 4.1. Le ispezioni sono effettuate dall'ARPA ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2015. La stessa Agenzia, per l'espletamento delle attività, si avvale di soggetti in possesso dei requisiti minimi professionali e di indipendenza stabiliti al punto 16. dell'allegato alla d.G.r. 1665/2016.
- 4.2. Il COA energia trasmette all'ARPA l'elenco degli impianti selezionati secondo le modalità di cui al punto 2.3. e l'eventuale documentazione in formato elettronico/cartaceo relativa ai medesimi impianti. L'elenco è inviato per conoscenza anche alla struttura competente.
- 4.3. La data dell'ispezione di ARPA viene concordata con il responsabile dell'impianto e può, di norma, coincidere con quella fissata anche da altri enti per effettuare eventuali verifiche periodiche. In fase di prima applicazione, le ispezioni vengono effettuate congiuntamente con i tecnici dell'Azienda USL competenti in materia di verifiche di sicurezza sugli impianti, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 1975. È facoltà del COA energia partecipare alle singole ispezioni.
- 4.4. ARPA effettua le ispezioni sugli impianti termici sulla base del modello del rapporto di prova elaborato da ENEA nell'ambito delle "Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni", secondo le istruzioni pubblicate dalla struttura competente sul sito internet istituzionale della Regione. Le medesime istruzioni sono suscettibili di periodica revisione da parte della struttura competente, con la collaborazione di COA energia e di ARPA, sulla base delle conoscenze progressivamente acquisite.

- 4.5. Tutte le comunicazioni sono effettuate utilizzando gli appositi modelli pubblicati dalla struttura competente sul sito istituzionale internet della Regione.
- 4.6. ARPA comunica alla struttura competente e al COA energia il risultato delle singole ispezioni. Il COA energia provvede ad inserire il risultato dell'ispezione sul CIT-VDA.

5. *Obblighi e adempimenti*

- 5.1. Qualora in esito all'ispezione dovesse essere riscontrata l'assenza dei requisiti legati al rendimento di combustione, si applicherà quanto previsto al punto 9.7. dell'allegato alla d.G.r. 1665/2016.
- 5.2. Qualora ARPA non potesse effettuare l'ispezione per cause imputabili al responsabile dell'impianto, ne darà comunicazione al COA energia ed alla struttura competente per la valutazione dei presupposti che sottendono l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 62, commi 10 e 11, della l.r. 13/2015.

MARIO SORSOLONI

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 30/01/2018 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO